



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32587**, del registro di segreteria, avente ad

oggetto il conto giudiziale n. **72506** riferibile all'agente contabile **Pasqualino**

Codognotto, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del

Comune di San Michele al Tagliamento (VE) per l'esercizio 2020;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 10 dicembre 2025, tenutasi con l'assistenza

della dott.ssa Mara Agostini e data per letta la relazione, la Responsabile del

Servizio finanziario del Comune, dott.ssa Tamara Plozzer, e il Pubblico

Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Massimiliano Sutto, che concludevano come da verbale.

FATTO

1. Con relazione n. 305 del 12 giugno 2025, il Magistrato istruttore chiedeva

	di sottoporre al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 72506, reso	
	dall'agente contabile Pasqualino Codognotto, quale Sindaco del Comune di	
	San Michele al Tagliamento (VE) e consegnatario dei titoli azionari e delle	
	partecipazioni dell'Ente per il periodo di gestione 1° gennaio 2020 – 31	
	dicembre 2020.	
	Riferiva il Magistrato istruttore che all’esito dell’istruttoria emergevano i	
	seguenti profili critici: a) la non corrispondenza tra i valori delle partecipazioni	
	esposti nel conto, indicati al solo valore nominale (€ 4.908.480,00 al 1°	
	gennaio 2020 ed € 4.908.480,00 al 31 dicembre 2020), e quelli risultanti dal	
	conto del patrimonio dell’Ente (€ 14.571.550,20 al 1° gennaio 2020 ed €	
	14.985.901,26 al 31 dicembre 2020); b) l’omessa indicazione nel conto di	
	alcuni organismi partecipati, quali l’Azienda speciale Ida Zuzzi, Bibione	
	Spiaggia, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (già AATO), il Consorzio	
	Energia Veneto, l’Associazione Conferenza dei Sindaci, il VEGAL – Gruppo	
	di Azione Locale Venezia Orientale, la AFP – Associazione Forestale di	
	Pianura.	
	2. Con memoria depositata in data 12 novembre 2025, il Comune ha	
	confermato la discordanza rilevata tra il valore nominale dei titoli azionari e	
	delle partecipazioni indicato nei conti del consegnatario e quello risultante dal	
	conto del patrimonio. Ha tuttavia precisato che, nel conto giudiziale, sono state	
	successivamente indicate tutte le partecipazioni detenute dall’Ente, incluse	
	quelle inizialmente omesse, con conseguente allineamento del valore finale	
	del conto con quello del conto del patrimonio.	
	In ordine alla mancanza del verbale di passaggio di consegne tra l’agente	
	contabile uscente e quello subentrante, è stato evidenziato che il passaggio è	
	2	

	stato comunque oggetto di parziale rappresentazione sia nella relazione di fine	
	mandato del Sindaco uscente, sottoscritta digitalmente dallo stesso e dal	
	Dirigente del Servizio finanziario in data 27 luglio 2021, sia nella relazione di	
	inizio mandato del Sindaco subentrante, sottoscritta in data 22 novembre	
	2021. È stato altresì sottolineato che la relazione di inizio mandato si collega	
	direttamente a quella di fine mandato della precedente amministrazione e che	
	tali documenti costituiscono strumenti essenziali a garanzia della continuità	
	amministrativa tra amministrazioni uscenti e subentranti.	
	3. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 le parti presenti concludevano	
	come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	I. Oggetto del giudizio	
	Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 72506 reso	
	dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune di San	
	Michele al Tagliamento relativamente all'esercizio finanziario 2020.	
	L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un	
	giudizio sulla regolarità formale e sostanziale del conto, secondo la funzione	
	tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della	
	giustizia contabile. In proposito, è opportuno ricordare che il giudizio di conto	
	non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma è finalizzato ad accertare	
	la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei	
	beni affidati alla gestione dell'agente. Ciò vale in modo particolare laddove,	
	come nel caso di specie, si tratta di partecipazioni societarie e consortili, beni	
	mobili il cui valore e la cui incidenza sul patrimonio dell'Ente possono subire,	
	talora in maniera significativa, variazioni nel corso dell'esercizio, e la cui	
	3	

	gestione non è puramente formale ma implica l'esercizio di diritti a tutela del	
	valore della partecipazione.	
	A tal proposito, la giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che i titoli	
	partecipativi costituiscono beni mobili ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R.D. n.	
	827/1924 e che l'agente è tenuto a rendere conto non solo della loro materiale	
	disponibilità, ma della corretta rappresentazione della loro consistenza	
	economico-patrimoniale. In particolare, il conto giudiziale deve riflettere la	
	situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza	
	delle partecipazioni detenute dall'Ente, non potendosi limitare a indicazioni	
	meramente formali o nominalistiche (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana,	
	sentenza n. 127/2020). Il Collegio, nel condividere tale orientamento, coerente	
	con gli indirizzi più recenti di questa Sezione (sentt. nn. 104, 110, 112 e	
	113/2025), osserva quanto segue.	
	II. Sul criterio di rappresentazione contabile delle partecipazioni e	
	sull'allineamento al conto del patrimonio	
	L'esame del conto evidenzia, innanzitutto, che l'agente contabile ha	
	provveduto a indicare le partecipazioni dell'Ente sulla base del solo valore	
	nominale dei titoli, senza alcun raccordo con i valori risultanti dal conto del	
	patrimonio, predisposto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Ciò ha generato una	
	significativa divergenza tra le due rappresentazioni contabili, poiché il valore	
	riportato nel Mod. 22 del conto giudiziale si presenta immutato rispetto	
	all'esercizio precedente e, soprattutto, non riflette le variazioni patrimoniali	
	emergenti dalle scritture dell'Ente.	
	Il Collegio osserva che tale modalità espositiva non è compatibile con la	
	funzione propria del conto giudiziale, la quale esige che le partecipazioni siano	
	4	

	rappresentate nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale. Come	
	affermato da consolidata giurisprudenza, la base di ogni rendicontazione	
	riguarda infatti gli inventari, che devono essere aggiornati e verificati,	
	costituendo il punto di riferimento per accertare la corrispondenza tra i valori	
	indicati nel conto del patrimonio e quelli riportati nel conto del consegnatario.	
	Ne consegue che una rappresentazione che non tenga conto delle variazioni	
	intervenute e che continui a riportare, di esercizio in esercizio, un valore	
	meramente nominale non è idonea a soddisfare tale esigenza, risultando, come	
	nel caso di specie, disallineata rispetto alle scritture patrimoniali.	
	In questa prospettiva, il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell'allegato 4/3	
	al d.lgs. n. 118/2011 assume rilievo determinante, nella parte in cui prescrive	
	che le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall'ultimo	
	bilancio approvato o, qualora ciò non sia possibile, secondo criteri prudenziali	
	che ne riflettano comunque l'effettiva consistenza. Tale criterio risponde alla	
	precisa esigenza di garantire una rappresentazione veritiera e dinamica della	
	partecipazione, proporzionata all'andamento dell'ente partecipato e quindi	
	coerente con la realtà economica della gestione.	
	Alla luce di tali principi, non può ritenersi adeguato il ricorso al mero valore	
	nominale, il quale – oltre a risultare statico e avulso dalla concreta evoluzione	
	della partecipata – non consente di cogliere le variazioni patrimoniali che si	
	producono nel corso dell'esercizi (Sez. giur. Veneto, sentt. nn. 104, 110, 112,	
	113, 363, 364 del 2025).	
	Va, peraltro, dato atto che l'Ente ha rappresentato di avere adottato, a	
	decorrere dall'esercizio 2021, il criterio del patrimonio netto per la	
	rappresentazione delle partecipazioni nel conto del consegnatario, allineando	
	5	

	così il contenuto del Mod. 22 alle risultanze del conto del patrimonio e ai principi contabili richiamati.	
	III. Sulla mancata inclusione nel conto giudiziale di talune partecipazioni	
	Dall'attività istruttoria è emerso altresì che l'agente non ha indicato nel conto giudiziale una pluralità di partecipazioni sussistenti nel corso dell'esercizio 2020, dalle quali discendevano, per il Comune di San Michele al Tagliamento, diritti di natura amministrativa e patrimoniale.	
	In particolare, è stata rilevata l'omessa indicazione della partecipazione al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (già AATO), ente cui, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale Veneto n. 52 del 2012, sono attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di competenza. Il Consiglio di Bacino è stato costituito mediante la sottoscrizione della Convenzione tra tutti i 44 Comuni della provincia di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto; l'adesione a tale ente comporta il riconoscimento di diritti di rappresentanza e di partecipazione agli organi, nonché l'assunzione di obblighi finanziari proporzionati alle quote di partecipazione, con conseguente rilevanza ai fini della rappresentazione nel conto giudiziale.	
	Parimenti, non risulta indicata nel conto la partecipazione nel Consorzio Energia Veneto , qualificato come consorzio di diritto privato con attività esterna ai sensi dell'art. 2602 c.c., a totale partecipazione pubblica, dotato di autonomia organizzativa, gestionale, contabile e patrimoniale, con propri organi e bilanci. Anche tale partecipazione, seppur di entità limitata (0,09%), avrebbe dovuto essere inclusa nel conto giudiziale, in quanto idonea a	

	generare, in capo al Comune di San Michele al Tagliamento, diritti di natura amministrativa e patrimoniale.	
	Considerazioni analoghe valgono per la Bibione Spiaggia S.r.l. , società caratterizzata da una compagine sociale articolata, composta da circa duecento soci, tra i quali il Comune di San Michele al Tagliamento, titolare del 30 per cento delle partecipazioni, mentre il restante 70 per cento è detenuto da associazioni di categoria e operatori privati del settore turistico, tra cui l'A.B.I.T. – Agenzie Immobiliari Turistiche di Bibione, l'A.B.A. – Associazione Bibionese Albergatori, Confcommercio, nonché locatori privati e altri operatori turistici.	
	Le predette partecipazioni dell'Ente risultavano sussistenti nell'esercizio 2020 e produttive di effetti giuridici e patrimoniali; pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e dei principi affermati dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. Toscana, n. 127/2020; Sez. giur. Veneto, n. 113/2025), avrebbero dovuto essere rappresentate nel conto giudiziale.	
	Il Collegio rileva, infine, che l'esame delle partecipazioni è stato condotto sulla base di dati e informazioni pubblicamente disponibili, in mancanza di una rappresentazione completa nel conto giudiziale e nella documentazione allegata, restando demandata all'Ente la valutazione circa l'eventuale esistenza e la corretta qualificazione di ulteriori partecipazioni, onde assicurare la puntuale ricognizione dell'intero perimetro partecipativo, la corretta rappresentazione e valorizzazione nel conto giudiziale e il necessario raccordo con le scritture patrimoniali, nonché l'effettivo svolgimento, da parte dell'organo di revisione, delle verifiche di cui all'art. 139 c.g.c., con modalità idonee a prevenire il reiterarsi delle irregolarità accertate.	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]